

LEGGE
ANTICORRUZIONE
n. 190 del 6 novembre 2012
(in vigore dal 28 novembre 2012)

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni Pubbliche (CIVIT) opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione e svolge attività di controllo, prevenzione e contrasto al fenomeno dell'illegalità.

Poteri:

- Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- Approva il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;
- Analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi, che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

- Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato ed a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs n.165/2001, per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- Esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche amministrazioni in applicazione della legge n. 190/2012;
- Riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e controllo, la Commissione esercita poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ed ordina l'adozione di atti o provvedimenti, richiesti dai Piani Anti-corrruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e dalle altre disposizioni vigenti.

La Commissione può ordinare la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati.

Il Dipartimento della funzione pubblica:

Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

Predisporre il Piano nazionale anticorruzione (trasmesso e approvato dalla CiVIT);

Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 190/2012;

Il Dipartimento della funzione pubblica

Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Opera secondo linee di indirizzo adottate da un **Comitato Interministeriale** istituito e disciplinato con D.P.C.M., che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione di LINEE GUIDA (P.N.A.)

Il Comitato è stato istituito con il D.P.C.M. 16 gennaio 2013.

IL PREFETTO

Su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione (art. 1 , comma 6, L. 190/2012).

Presso ogni Prefettura, è istituito un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. (c.d. “*white list*”, art. 1 , comma 52, L. 190/2012).

Le società iscritte nel predetto elenco sono tenute a comunicare ogni variazione dell'assetto proprietario e degli organi sociali entro 30 gg. dalla data della modifica (art. 1 , comma 55, L. 190/2012).

L'organo di indirizzo politico individua (di norma tra i dirigenti di ruolo di prima fascia in servizio) il **responsabile della prevenzione della corruzione**. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il **Piano triennale di prevenzione della corruzione**, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 9) deve:

- a) Individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
- b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di **formazione, attuazione e controllo delle decisioni**, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

- a) Monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- b) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (Art. 1, L.190/2012)

- **Elabora** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- **Verifica** l'efficace attuazione del PTPC;
- **Propone** eventuali modifiche al PTPC;
- **Verifica** l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- **Individua** il personale da inserire nei programmi di formazione;
- **Pubblica** sul sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (Art. 15 D. Lgs. n. 39/2013)

- **Cura** il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- **Contesta** agli interessati l'esistenza o l'insorgere delle predette situazioni;
- **Segnala** i casi di possibile violazione delle disposizioni all'A.N.AC., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (D. Lgs. n. 33/2013, art. 43)

- **Controlla** l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione al sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- **Assicura** la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- **Segnala** all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'A.N.A. e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- **Aggiorna** il P.T.T.I.;
- **Controlla e assicura** la regolare attuazione dell'accesso civico;
- **Segnala** i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio di disciplina (ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare), al vertice politico, all'O.I.V. (ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità) e all'A.N.AC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (Art. 15 D.P.R. 62/2013)

- Cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- Cura il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici;
- Cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e della comunicazione dell'A.N.AC., dei risultati del monitoraggio.

SANZIONI

a carico del Responsabile anticorruzione
(L. 190/2012, art. 1, commi 8, 12, 13, 14)

- **Dirigenziale**, per mancata predisposizione PTPC;
- **Dirigenziale, disciplinare ed amministrativa** (danno erariale e danno all'immagine) per il caso in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, *salvo che non provi di aver predisposto il PTPC prima della commissione del fatto e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*;
- **Sanzione:** non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi..
- **Responsabilità disciplinare/Sanzione:** revoca dall'incarico e collocamento a disposizione o recesso dal contratto di lavoro nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione nonché per omesso controllo.

SANZIONI

a carico del Responsabile anticorruzione

(D.Lgs. 33/2013, art. 46)

Dirigenziale per inadempimento agli obblighi di pubblicazione o mancata predisposizione del PTTI, salvo che le cause non siano a lui imputabili.